



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 dicembre 2012 (05.12)
(OR. en)**

16820/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0297 (COD)**

**DROIPEN 174
EF 282
ECOFIN 990
CODEC 2813**

NOTA

della:	presidenza
al:	Consiglio
n. prop. Com:	16000/11 DROIPEN 125 EF 145 ECOFIN 717
n. doc. prec.:	16603/12 DROIPEN 169 EF 271 ECOFIN 975 CODEC 2763
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) [prima lettura] - Orientamento generale

1. Il 21 ottobre 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (in appresso "MAD") che fa parte di un più ampio "pacchetto" di misure in cui rientrano anche proposte attualmente in discussione in altri organi preparatori del Consiglio, come il regolamento relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - "MAR".
2. Nella riunione informale dei ministri responsabili della giustizia e degli affari interni, tenutasi a Copenaghen il 26-27 gennaio 2012, sono state sottoposte ai ministri delle domande concernenti le disposizioni contenute nella proposta MAD riguardanti il ravvicinamento delle sanzioni per i reati previsti dallo strumento stesso.

3. Nella sessione del 26 e 27 aprile 2012 il Consiglio GAI ha adottato un orientamento generale parziale sugli articoli da 5 a 12 del progetto di direttiva. L'accordo è stato subordinato ad ulteriori lavori sui rimanenti articoli della direttiva che sono stati differiti, mentre proseguivano invece i negoziati sul MAR.
4. L'esame della proposta è stato ripreso durante la presidenza cipriota. In seguito ad un esame del testo da parte del Gruppo tecnico, il Consiglio GAI del 25 e 26 ottobre è stato invitato a dare orientamenti relativamente alla questione della salvaguardia del principio di *ne bis in idem* nella direttiva, considerando le possibili interazioni tra le sanzioni amministrative previste nel MAR e le sanzioni penali derivanti dalla MAD.
5. La presidenza rammenta altresì che la competente commissione del Parlamento europeo (ECON) ha votato un progetto di relazione sulla direttiva il 9 ottobre 2012.
6. Il progetto di direttiva è stato presentato al COREPER II il 30 novembre 2012. Dopo aver esaminato il testo, la presidenza ha concluso che il favore da esso incontrato presso le delegazioni era sufficiente e che doveva essere presentato a questa sessione del Consiglio per l'approvazione dell'orientamento generale.
7. In allegato alla presente nota si trasmette alle delegazioni il progetto di testo della direttiva. Rispetto alla versione del documento presentato al COREPER si sono introdotte talune modifiche al fine di tener conto delle osservazioni degli Stati membri. Tali modifiche sono evidenziate in grassetto sottolineato.
8. La presidenza ritiene che il progetto rappresenti un equilibrato compromesso che può ovviare alle preoccupazioni espresse dalle delegazioni durante le discussioni a livello tecnico. Talune delegazioni mantengono riserve riguardo al testo. La presidenza vorrebbe invitare tali delegazioni, in uno spirito di compromesso, a dare il loro appoggio a questo orientamento generale, in modo da fare progredire la procedura e avviare i negoziati con il Parlamento europeo.

- 9. In considerazione di quanto sopra esposto, si invita il Consiglio ad approvare l'orientamento generale proposto relativamente alla MAD, quale riportata nell'allegato della presente nota, al fine di avviare negoziati con il colegislatore.**
-

2011/0297 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Un mercato finanziario integrato ed efficiente non può esistere senza che se ne tutelino l'integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l'integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati.

¹ GU C, pag.

- (2) A norma della direttiva 2003/6/CE² del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per identificare gli abusi di mercato e svolgere le relative indagini. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di irrogare sanzioni penali, la direttiva 2003/6/CE impone agli Stati membri anche l'obbligo di provvedere affinché possano essere adottate le opportune misure amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili delle violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione di tale direttiva.
- (3) La relazione del gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE raccomandava che un quadro solido in materia prudenziale e di condotta negli affari per il settore finanziario dovesse basarsi su regimi di vigilanza e sanzionatori forti. A tal fine il gruppo riteneva che le autorità di vigilanza dovessero essere dotate dei poteri necessari per intervenire e che dovessero esservi regimi sanzionatori uniformi, severi e dissuasivi per tutti i reati finanziari, sanzioni che dovevano essere attuate efficacemente. Il gruppo concludeva che i regimi sanzionatori degli Stati membri sono in genere deboli ed eterogenei.
- (4) Per funzionare correttamente il quadro legislativo sugli abusi di mercato deve essere attuato efficacemente. Da una valutazione dei regimi nazionali delle sanzioni amministrative a norma della direttiva 2003/6/CE è emerso che non tutte le autorità nazionali competenti disponevano dei poteri necessari per rispondere agli abusi di mercato con le sanzioni appropriate. In particolare, non in tutti gli Stati membri esistevano sanzioni amministrative pecuniarie per l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato e il livello di tali sanzioni variava considerevolmente da uno Stato membro all'altro.
- (5) L'adozione di sanzioni amministrative da parte degli Stati membri si è rivelata insufficiente a garantire il rispetto delle norme intese a prevenire e combattere gli abusi di mercato.

² GU L 16 del 12.4.2003, pag. 16.

- (6) È essenziale rafforzare il rispetto delle norme istituendo sanzioni penali, che sanciscano una disapprovazione sociale qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative. Se si considerano come reati almeno le forme gravi di abuso dei mercati, si stabilisce chiaramente dal punto di vista giuridico che questi comportamenti sono ritenuti inaccettabili e si trasmette al pubblico e ai potenziali contravventori il messaggio che tali reati sono reputati molto seri dalle autorità competenti.
- (7) Non tutti gli Stati membri hanno previsto sanzioni penali per alcune forme di violazione grave della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2003/6/CE. Tali approcci differenti recano pregiudizio all'uniformità delle condizioni operative nel mercato interno e possono fornire un incentivo ad attuare abusi di mercato negli Stati membri che non prevedono sanzioni penali per questi reati. Inoltre, finora non è stato stabilito a livello dell'Unione quale condotta sia da considerare una violazione grave. Occorre pertanto stabilire norme minime sulla definizione dei reati commessi da persone fisiche, della responsabilità delle persone giuridiche e delle relative sanzioni. L'adozione di norme minime comuni renderebbe inoltre possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e a una cooperazione efficace a livello nazionale e tra Stati membri. Oltre a ciò, l'irrogazione di sanzioni penali per i reati di abuso di mercato avranno maggiore effetto dissuasivo sui potenziali contravventori.
- (8) L'introduzione, da parte di tutti gli Stati membri, di sanzioni penali almeno per i reati gravi di abuso di mercato è pertanto essenziale per garantire un'attuazione efficace della politica dell'Unione in questo settore.
- (9) Per armonizzare l'ambito di applicazione della presente direttiva con quello del regolamento relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato [MAR], è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito della stabilizzazione e di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché operazioni e ordini eseguiti o comportamenti attuati per attività inerenti alla politica monetaria o alla gestione del debito pubblico e attività relative alla politica agricola pubblica nonché attività concernenti le quote di emissioni nell'ambito della politica climatica dell'Unione.

- (10) Gli Stati membri dovrebbero essere soggetti all'obbligo di considerare come reati almeno i casi gravi di abuso di mercato, di manipolazione del mercato e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando sono commessi intenzionalmente.
- (10 bis) Ai fini della presente direttiva, gli abusi di mercato e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate dovrebbero essere considerati gravi nei casi in cui le ripercussioni sull'integrità del mercato, il profitto effettivo o possibile tratto o le perdite evitate, il livello del danno causato al mercato, o il valore complessivo degli strumenti finanziari negoziati sono elevati.
- (10 ter) Ai fini della presente direttiva, la manipolazione del mercato dovrebbe essere considerata grave nei casi in cui le ripercussioni sull'integrità del mercato, il profitto effettivo o possibile tratto o le perdite evitate, il livello del danno causato al mercato, il livello di alterazione del valore dello strumento finanziario o del contratto a pronti su merci o l'importo dei fondi utilizzati in origine sono elevati oppure quando la manipolazione è praticata da impiegati o operatori del settore finanziario oppure che operano presso un'autorità di sorveglianza o di regolamentazione.
- (11) Poiché il tentativo di abusare di informazioni privilegiate o di manipolare il mercato ha ripercussioni negative sui mercati finanziari e sulla fiducia degli investitori in tali mercati, è necessario che anche tali forme di comportamento siano punibili come reati.

- (11 bis) La presente direttiva dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere, nelle rispettive legislazioni nazionali, sanzioni penali per i comportamenti volti all'abuso di informazioni privilegiate, alla manipolazione del mercato e alla comunicazione illecita di informazioni privilegiate cui la presente direttiva si applica. La presente direttiva non dovrebbe stabilire obblighi in relazione all'applicazione di tali sanzioni o di qualsiasi altro sistema disponibile di applicazione della legge per casi specifici.
- (12) Secondo la presente direttiva, è necessario che gli Stati membri provvedano affinché anche l'istigazione ai reati nonché il favoreggiamento e la complicità siano punibili.
- (13) È opportuno applicare la presente direttiva tenendo conto del quadro giuridico stabilito dal regolamento [MAR] e delle relative modalità di attuazione.
- (14) Per garantire l'attuazione efficace della politica europea intesa ad assicurare l'integrità dei mercati finanziari stabilita nel regolamento [MAR], è opportuno che gli Stati membri estendano anche alle persone giuridiche la responsabilità per i reati previsti nella presente direttiva quando siano stati commessi a loro vantaggio, attraverso l'irrogazione di sanzioni **o misure** penali o non penali che siano efficaci, proporzionate e dissuasive, **come ad esempio quelle previste nel MAR.**
- (15) Poiché la presente direttiva prevede norme minime, gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in materia di abusi di mercato.
- (15 bis) Gli obblighi previsti agli articoli 6 e 8 non esonerano gli Stati membri dall'obbligo di prevedere nella legislazione nazionale sanzioni e misure amministrative per le violazioni previste nel regolamento [MAR], a meno che gli Stati membri abbiano deciso, in virtù delle disposizioni del regolamento [MAR], di prevedere nella rispettiva legislazione nazionale unicamente sanzioni penali per tali violazioni.

- (15 ter) Il campo d'applicazione della presente direttiva è definito in modo tale da integrare le disposizioni previste nel regolamento [MAR] e da garantirne l'effettiva attuazione. Nell'applicare la legislazione di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'irrogazione di sanzioni penali per i reati previsti dalla presente direttiva e di sanzioni amministrative in virtù del regolamento [MAR] non violino il principio di *ne bis in idem*.
- (17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia garantire l'esistenza di sanzioni penali almeno per i reati gravi di abuso di mercato nell'Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuta nel trattato. In particolare, è necessario che sia applicata con il dovuto rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), della libertà di espressione (articolo 11), della libertà d'impresa (articolo 16), del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa (articolo 48), dei principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (articolo 49) e del diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50).

- (18 bis) La presente direttiva non limita in alcun modo la libertà di stampa e la libertà di espressione dei mezzi di comunicazione nella misura in cui sono garantiti nell'Unione e negli Stati membri, **in particolare** dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali e da altre disposizioni rilevanti. Ciò dovrebbe essere messo in rilievo in particolare per quanto riguarda la comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 3 bis.
- (19) È opportuno che la Commissione valuti l'attuazione della presente direttiva negli Stati membri, anche in considerazione dell'eventuale necessità futura di introdurre un'armonizzazione minima dei tipi e dei livelli delle sanzioni penali.
- (20) Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (21) A norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato trattato, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.
- (22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce le norme minime per le sanzioni penali applicabili in materia di abusi di mercato, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
2. La presente direttiva si applica in relazione agli strumenti finanziari seguenti:
 - a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;
 - b) strumenti finanziari negoziati, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF);
 - c) strumenti finanziari negoziati in un sistema organizzato di negoziazione (OTF);
 - d) strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c) il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui alle precedenti lettere, ovvero ha un effetto su tale strumento finanziario e che possono comprendere, ma non solo, credit default swap o contratti differenziali.
3. La presente direttiva non si applica alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie né alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che tali negoziazioni si svolgano in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, né alle operazioni e agli ordini eseguiti o ai comportamenti attuati per attività attinenti alla politica monetaria, ai tassi di cambio, alla gestione del debito pubblico o ad attività in materia di politica agricola pubblica e attività relative alle quote di emissioni nell'ambito della politica climatica dell'Unione, in conformità all'articolo 4 del regolamento sopraccitato.

4. La presente direttiva si applica anche a comportamenti o operazioni, offerte comprese, relativi alla messa all'asta delle quote di emissioni o di altri prodotti messi all'asta da esse derivati a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione. Le disposizioni della presente direttiva che fanno riferimento a ordini di compravendita si applicano alle offerte presentate nell'ambito di un'asta³.
5. L'articolo 4 si applica anche:
- a) ai contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, se un'operazione, ordine di compravendita o comportamento ha un effetto sul prezzo o il valore di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 2;
 - b) agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 2, se l'operazione, ordine di compravendita, offerta o comportamento ha un effetto sul prezzo o il valore di un contratto a pronti su merci nel caso in cui il prezzo o il valore dipenda dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
 - c) al comportamento in relazione ai parametri.
6. La presente direttiva si applica a prescindere dal fatto che le operazioni, i comportamenti o gli ordini abbiano o meno luogo in una sede di negoziazione, nell'ambito di un internalizzatore sistematico o di una negoziazione fuori borsa.

³ Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "strumento finanziario", qualsiasi strumento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto 14, della direttiva [nuova MiFID];
2. "contratti a pronti su merci", qualsiasi strumento ai sensi dell'articolo 5, punto 10 del regolamento [MAR];
3. "informazione privilegiata", qualsiasi informazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1, 2, 2 bis e 3, del regolamento [MAR];
4. "parametro", lo stesso significato di cui all'articolo 5, punto 27 del regolamento [MAR];
5. "prassi di mercato ammessa", qualsiasi attività istituita da un'autorità competente in conformità con l'articolo 8 bis del regolamento [MAR].
6. "mercato regolamentato", un sistema multilaterale nell'Unione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5 del regolamento [MiFIR];
7. "sistema multilaterale di negoziazione" (MTF), un sistema multilaterale nell'Unione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 6 del regolamento [MiFIR];
8. "sistema organizzato di negoziazione" (OTF), un sistema o meccanismo nell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7, del regolamento [MiFIR];

9. "sede di negoziazione", un sistema o meccanismo nell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 25, del regolamento [MiFIR];
10. "persona giuridica", un'entità che abbia personalità giuridica in forza della normativa applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
11. "programma di riacquisto di azioni proprie", la negoziazione di azioni proprie ai sensi degli articoli da 19 a 24 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio⁴;
12. "stabilizzazione", ogni acquisto o offerta di acquisto di strumenti finanziari pertinenti, o ogni operazione su strumenti collegati equivalenti, da parte di imprese di investimento o di enti creditizi, effettuati nel contesto di una distribuzione significativa di detti valori mobiliari pertinenti allo scopo esclusivo di sostenerne il prezzo di mercato per un periodo di tempo predeterminato, a causa della pressione alla vendita esercitata su tali valori mobiliari;
13. "quota di emissione": uno strumento finanziario ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 11 della direttiva [nuova MiFID];
15. "internalizzatore sistematico", un'impresa di investimento che negozia per conto proprio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3 del regolamento [MiFIR];

⁴ Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa. [GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1].

Articolo 3

Abuso di informazioni privilegiate, compresa la raccomandazione o l'istigazione di terzi all'abuso di informazioni privilegiate

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'abuso intenzionale di informazioni privilegiate, comprese la raccomandazione o l'istigazione di terzi ad abusare di informazioni privilegiate, quale definito nel presente articolo, sia considerato reato, almeno nei casi gravi.
2. Ai fini della presente direttiva si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.
3. Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate a seguito di una delle seguenti circostanze:
 - a) in quanto membro di organi amministrativi, di gestione o di vigilanza dell'emittente,
 - b) a motivo della sua partecipazione al capitale dell'emittente,
 - c) per il fatto di avere accesso a tali informazioni a motivo della propria occupazione, professione o delle proprie mansioni;
 - d) per essere coinvolto in attività criminali;
 - e) per il fatto di ottenere informazioni privilegiate in circostanze diverse da quelle di cui alle lettere da a) a d) e riguardo alle quali la persona interessata è consapevole che si tratta di informazioni privilegiate.

4. Viene considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni per annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.
5. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti connessi che si tengono ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 4 si configura anche quando una persona modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di un terzo.
6. Ai fini della presente direttiva la raccomandazione o l'istigazione di un'altra persona all'abuso di informazioni privilegiate si configura allorché una persona in possesso di tali informazioni, ai sensi del paragrafo 3, raccomanda o istiga, in base a tali informazioni, un'altra persona, che non è in possesso di queste stesse informazioni, ai sensi del paragrafo 3, ad acquisire o cedere strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono.
7. L'uso di una raccomandazione o istigazione di cui al paragrafo 6 equivale all'abuso di informazioni privilegiate allorché la persona che si serve della raccomandazione o dell'istigazione è al corrente del fatto che questa si basa su informazioni privilegiate.
8. In relazione ai reati di cui al presente articolo non si considera che una persona in possesso di informazioni privilegiate abbia usato tali informazioni o, di conseguenza, ne abbia abusato se il suo comportamento si configura come legittimo ai sensi dell'articolo 7bis, paragrafi 1, 2, 3, 3 bis e 3 ter, del regolamento [MAR].

Articolo 3 bis

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione intenzionale illecita di informazioni privilegiate, quale definita nel presente articolo, sia considerata reato, almeno nei casi gravi.
2. Ai fini della presente direttiva si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando chiunque in possesso di informazioni privilegiate a seguito di una delle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comunica tali informazioni ad altri, tranne quando la comunicazione avviene nell'esercizio della propria occupazione, professione o delle proprie mansioni o quando la comunicazione si configura come sondaggio di mercato effettuato in conformità con l'articolo 7 quater, paragrafi da 1 a 5 del regolamento [MAR].
3. Il presente articolo si applica in conformità con l'esigenza di tutelare la libertà di stampa e la libertà di espressione.

Articolo 4
Manipolazione del mercato

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la manipolazione intenzionale del mercato, quale definita nel presente articolo, sia considerata reato, almeno nei casi gravi.
2. Ai fini della presente direttiva si ha manipolazione del mercato nei seguenti casi:
 - a) avviare un'operazione, inoltrare un ordine di negoziazione o qualsiasi altro comportamento che:
 - fornisca segnali falsi o fuorvianti relativi all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci collegato; oppure
 - assicuri il prezzo di uno o più strumenti finanziari, o di un contratto a pronti su merci collegato, a un livello anomalo o artificiale;a meno che le ragioni di tali comportamenti della persona che ha avviato le operazioni o inoltrato gli ordini di negoziazione siano legittime e che le operazioni o gli ordini di negoziazione in causa siano conformi alle prassi di mercato ammesse nella sede di negoziazione interessata; oppure
 - b) avviare un'operazione, inoltrare un ordine di negoziazione o qualsiasi altro comportamento che incida sul prezzo di uno o più strumenti finanziari o di un contratto a pronti su merci collegato utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente; oppure
 - c) divulgare informazioni che forniscano segnali falsi o fuorvianti riguardo all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari o contratti a pronti su merci collegati, o che assicurano il prezzo di uno o più strumenti finanziari, o di un contratto a pronti su merci collegato, a un livello anomalo o artificiale se le persone responsabili traggono vantaggio o profitto, per se stesse o per un'altra persona, dalla divulgazione delle informazioni in questione; oppure

- d) trasmettere informazioni false o fuorvianti, comunicare dati falsi o fuorvianti ovvero qualunque altra attività finalizzata a manipolare il calcolo di un parametro.

Articolo 5

Istigazione, favoreggiamento nonché complicità e tentativo di commettere un reato

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'istigazione ai reati di cui agli articoli 3, 3bis e 4 , nonché il favoreggiamento e la complicità, ad eccezione del comportamento di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, siano punibili come reati.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4, ad eccezione del comportamento di cui all'articolo 3, paragrafo 6, siano punibili come reati.

Articolo 6

Sanzioni penali per le persone fisiche

Per quanto riguarda le persone fisiche, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 5 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 7

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 5 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata:
 - a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
 - b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure
 - c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 5 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli articoli da 3 a 5.

Articolo 8

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 7 sia passibile di sanzioni penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 9

Relazione

Entro [4 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di rivederla, anche per quanto riguarda l'opportunità di introdurre norme comuni minime sui tipi e sui livelli delle sanzioni penali.

La Commissione presenta tale relazione corredandola, se necessario, di una proposta legislativa.

Articolo 10

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da [24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e con riserva dell'entrata in vigore del regolamento [MAR].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente